

TI_GERICHTE 14.2025.50 vom 26. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2025.50

FR: TI_GERICHTE 14.2025.50 du 26 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 14.2025.50 del 26 giugno 2025

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di circa i due terzi del credito dell'istante durante la procedura di primo grado e riduzione di un terzo del carico esecutivo complessivo

Erwägungen

E. 2

CPC; sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova), poiché l'eccezione dell'art. 174 cpv. 2 LEF vale solo per le ipotesi di annullamento del fallimento che la norma e numera (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019, pubblicata in SJ 2019 I 376, consid. 3.1).

E. 2.1

La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole . La sospensione dei pagamenti non dev'essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

E. 2.1.1

Il momento determinante per verificare se sono adempiuti i presupposti per dichiarare il fallimento senza preventiva esecuzione del convenuto è quello dell'emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.2021.132 del 28 ottobre 2021, RtiD 2022 I 677 n. 47c, consid. 2.2). Ne segue che il giudice del fallimento deve tenere conto di pagamenti effettuati dal convenuto prima dell'emissione del giudizio. È ammissibile l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova fino alla fine dell'udienza fallimentare prevista dagli art. 168 e 190 cpv. 2 LEF (cfr. citata 14.2021.132, consid. 2.2). Versamenti successivi al fallimento non possono invece essere presi in considerazione

(art. 326 cpv. 1 CPC), tranne che permettano al fallito di dimostrare di aver saldato integralmente tutte le pretese fatte valere nell'istanza (anche quelle non ancora poste in esecuzione), così come di rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 per il rinvio dell'art. 194 cpv. 1 LEF e 326 cpv.

E. 2.1.2

Secondo la giurisprudenza già citata (sopra consid. 2.1), la sospensione dei pagamenti va ammessa anche se non verte su tutti i debiti del convenuto, bensì solo su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di debiti, in particolare i debiti di diritto pubblico come nella fattispecie. Non basta quindi al reclamante allegare di avere effettuato alcuni pagamenti in prima sede, ove il primo giudice abbia rilevato che non hanno evitato un aumento del carico esecutivo nello stesso periodo (sentenze della CEF 14.2024.69 del 9 ottobre 2024, consid. 2.4, 14.2022.167 del 6 marzo 2023, RtiD 2023 II 740 n. 51c, consid. 2.4, e 14.2021.35 del 15 aprile 2021, consid. 3.3).

E. 2.2

Nella fattispecie, la reclamante ha versato all'istante complessivamente fr. 63'945.55 (doc. G) prima della dichiarazione del fallimento. Nel suo scritto del 14 febbraio 2025, la Cassa ha precisato che il saldo delle sue pretese ammontava ancora a fr. 37'257.20, pari a circa un terzo dell'importo indicato nell'istanza (fr. 108'121.15). La Camera ha verificato d'ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il carico esecutivo totale della reclamante si è ridotto da fr. 215'000.– circa al momento della presentazione dell'istanza (doc. E, prima pagina) a poco più di fr. 140'000.– al momento della presentazione del reclamo. Si conviene con la resistente che la situazione finanziaria della reclamante rimane precaria, risultando ancora a suo carico ben sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 70'000.– (comunque in regressione rispetto all'inizio della causa, in cui erano ancora 15 per oltre fr. 127'000.–). Non si tratta però di una circostanza di rilievo ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il quale vincola il fallimento solo a una sospensione durevole dei pagamenti, condizione che in concreto non risultava tuttavia più essere adempiuta al momento della pronuncia del fallimento stanti i versamenti so-stanziosi effettuati dalla convenuta nel 2025. Si dà atto alla Cassa del fatto che non si può considerare ch'essa abbia accettato la proposta della convenuta per cui si sarebbe dovuta accontentare di un pagamento totale di fr. 63'945.55, somma del resto estranea al contenzioso, siccome si riferisce al risarcimento dovuto secondo l'art. 52 LAVS non dalla società, bensì dalla socia e gerente C_____ P_____ (doc. E accluso al reclamo). Neppure questa circostanza è però determinante sotto il profilo dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato. Alla AO1 va però ricordato che dal 1° gennaio 2025 anche le esecuzioni dei creditori di diritto pubblico vengono proseguite in via di fallimento. È pertanto nel suo precipuo interesse pagare regolarmente perlomeno i contributi correnti, oltre alle comminatorie di fallimento già pendenti, che attualmente sono sei per oltre fr. 33'000.–, onde evitare un altro fallimento a breve.

E. 3

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato osservazioni al reclamo né richiesto un'indennità nelle sue osservazioni sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.